



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AMMINISTRATORI

Ordinanza del Sindaco n. 132 del 2022

OGGETTO: DIVIETO DI ESEGUIRE LO SPARGIMENTO DI LETAME E DI LIQUAMI ZOOTEKNICI SUI TERRENI AGRICOLI E DI ASTENERSI DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MOVIMENTAZIONE DI DETTO MATERIALE.

IL SINDACO

Dott. Giambattista DI PIPPA

CONSIDERATO che sul territorio comunale sono presenti numerosi insediamenti agro - zootecnici con un elevato numero di capi di bestiame e che, per consuetudine lavorativa degli operatori del settore, nel periodo luglio - agosto - settembre di ogni anno, vengono effettuate le operazioni di spargimento del letame su terreni agricoli, prima di iniziare le coltivazioni autunnali;

VISTO che da tali operazioni di spargimento, stanti le elevate temperature climatiche, possono derivare inconvenienti igienici per il diffondersi di cattivi odori e il proliferare di insetti potenzialmente dannosi, con disagi per i turisti e la popolazione in generale, per cui risulta necessario disciplinare tali operazioni nel periodo estivo;

RITENUTO, pertanto, di disciplinare lo spargimento del letame, vietandolo per il periodo estivo nelle aree circostanti il centro abitato e gli insediamenti stagionali al fine di tutelare l'igiene pubblica e ambientale, il tutto come segue:

- di vietare, nel periodo estivo e fino al 15 settembre 2022, lo spargimento di letame, di effluenti di allevamento e liquami zootecnici su terreni agricoli situati nel territorio comunale circostanti al centro abitato e gli insediamenti stagionali;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006;

VISTO il D. Lgs. n. 152/06 art. 112 e 74 comma 1 lettera O;

VISTO l'art. 4, lett. f) dell'allegato "A" della Deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 07.03.2013, pubblicata sul BURP n. 49 del 03.04.2013;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

a seguito dei motivi sopra evidenziati che qui si intendono integralmente trascritti

- a tutti gli operatori agricoli, conduttori di aziende agricole e zootecniche il divieto di eseguire lo spargimento di letame, effluenti di allevamento e liquami zootecnici in genere su terreni agricoli, di astenersi dall'esecuzione di lavori di movimentazione di detto materiale nelle concimaie e al



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

corretto uso delle concimaie e al fine dello stoccaggio dei liquami dalla data odierna e fino al 15 settembre 2022;

STABILISCE

che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 25,00 (euro venticinque) a € 500,00 (euro cinquecento), che potrà essere estinta con le modalità previste dall'art. 16 della Legge n. 689/1981;

DISPONE

di questa ordinanza:

- l'affissione all'Albo Pretorio sul sito del Comune di Castellaneta;
- la notifica:
 - o alla A.S.L. TA - Servizio di Igiene Pubblica;
 - o al Comandante della Stazione Carabinieri Forestali di Castellaneta,;
 - o al Comandante della Polizia Locale - Sede;
- l'invio, in copia:
 - o alla Regione Puglia - Assessorato OO. PP. Settore Tutela della Acque;
 - o alla Provincia di Taranto - Servizio Ambiente;
 - o alle Organizzazioni di Categoria presenti sul territorio;

DEMANDA

ai Vigili Sanitari, agli Agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica, il controllo sull'osservanza della presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, al T.A.R. Puglia sez. II di Lecce o, in alternativa nel termine di giorni 120, al Presidente della Repubblica.

Li, 11/08/2022

Il Sindaco
dott. Giambattista DI PIPPA
(atto sottoscritto digitalmente)